



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
BENEVENTO

Benevento, 13/12/13

All'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. De Blasio"  
GUARDIA SANFRAMONDI

Prot. Nr. 21459  
Rif. Prot. Entrata Nr. 17867/13  
Rilievo Nr. 675

e.p.c. Alla RTS – SERVIZIO VI STIPENDI (settore 1°)  
SEDE

All'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA - Ufficio XIII  
Ambito Territoriale  
di BENEVENTO

Al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
I.G.O.P. - Ufficio XII  
Via XX Settembre n. 97  
00187 ROMA

Al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
I.G.F. - Ufficio XIII  
Via XX Settembre n. 97  
00187 ROMA

OGGETTO: Contratti per ore eccedenti l'orario di cattedra n.1978, n.1979, n.1980, n.1981e n.1982 del 17/09/13.

Com'è noto, le ore eccedenti per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali, ovvero nei corsi integrativi per i diplomati del Liceo Artistico per l'intera durata dei corsi trovano, per rinvio contrattuale, la loro fonte normativa nell'art.88, comma 4, del D.P.R. n.417 del 31/05/1974, nell'art.6 del D.P.R. n.209 del 10/04/1987 e nell'art.3, comma 10, del D.P.R. n.399 del 23/08/1988. In particolare, l'art.3, nel disciplinare la possibilità, per il docente della scuola secondaria, di effettuare servizio d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo, fino al tetto massimo delle 24 ore settimanali, specifica che le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, sono da liquidare ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.P.R. n.209/87 (disciplina retributiva afferente le cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, in base alla quale ogni ora eccedente è compensata ai sensi dell'art.88, comma 4, del D.P.R. n.417/74, per l'intera durata dell'anno

scolastico o della nomina). Pertanto, proprio dal rinvio al comma 2 dell'art. 6 sopracitato, si evince che non solo le ore eccedenti con orario settimanale di cattedra superiore alle 18 ore, ma anche le ore eccedenti espletate in classi collaterali per l'intero anno scolastico (incarico attribuito per la copertura di ore residuali nell'organico determinato dal Dirigente scolastico, in mancanza di nomina da parte dell'U.S.P.), devono essere retribuite (dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), per la durata dell'intero anno scolastico (31 agosto), ovvero fino alla durata della nomina (nel caso di corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale, ormai esauriti, o di Liceo Artistico). Tenuto conto, inoltre, che il compenso per le due tipologie di ore eccedenti fisse e continuative (di cattedra e collaterali) deve essere conteggiato anche ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, in proporzione all'effettiva durata della nomina (riconoscendo, in tal modo, la natura stipendiale unitaria ed infrazionabile della retribuzione spettante ai docenti con orario di cattedra eccedente, in modo non eventuale, le 18 ore settimanali), si deduce che, se l'incarico è conferito a docenti con contratto a tempo indeterminato, la liquidazione di tali prestazioni eccedenti andrà computata fino al 31 agosto; diversamente, se trattasi di docenti con contratto a tempo determinato, detto compenso andrà calcolato fino al 31 agosto, se supplenti annuali con incarico su posto vacante, e fino al 30 giugno, se supplenti su posto soltanto disponibile.

Allo stesso modo, dall'orientamento espresso dall'Ufficio Scolastico della Campania nelle note n.9358 del 14/05/2002 e n.5417 del 03/03/2006, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella nota prot. n.999 del 13/01/2010, si rileva che le ore eccedenti le 18 settimanali (presenti in classi collaterali), assegnate a docenti con contratto a tempo indeterminato o a docenti con supplenza annuale, vanno pagate sino al 31 agosto, se non abbinate in organico di diritto, e sino al 30 giugno, se hanno origine dall'organico di fatto (per i docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche non vi è questa distinzione, in quanto il pagamento è sempre al 30 giugno).

In considerazione di tutto quanto suesposto, questa Ragioneria Territoriale, in sintonia, peraltro, con le Ragionerie di Salerno e di Napoli (che hanno ribadito la distinzione tra ore eccedenti in organico di diritto e di fatto nelle rispettive note prot. n.999 del 13/01/10 e prot. n.146786 del 27/08/12), ha, fino ad oggi, ritenuto legittimo autorizzare il pagamento dei compensi per ore eccedenti sino al termine dell'anno scolastico, in relazione alle ore presenti nell'organico di diritto (per i docenti con contratto a tempo indeterminato e con supplenza annuale), e sino al termine delle attività didattiche, per le ore costituite in sede di determinazione dell'organico di fatto (per tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato).

Tuttavia, in seguito all'emanazione della Circolare M.I.U.R. n.18 del 4 luglio 2013, nella quale si afferma che le consistenze degli organici di fatto "devono ritenersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre", la Direzione Scolastica Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli – , con nota prot. n. 4108 del 25/11/2013, ha invitato i Dirigenti Scolastici di Napoli e Provincia a rettificare, al 30/06/2014, la scadenza dei contratti a tempo determinato, riguardanti sia spezzoni orari che prestazioni lavorative in ore eccedenti, eventualmente stipulati fino al 31/08/2014.

Pertanto, in attesa di conoscere l'orientamento interpretativo dei competenti Uffici Centrali in ordine alla scadenza dei contratti relativi alle ore d'insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, questa Ragioneria Territoriale restituisce i provvedimenti in oggetto, privi del visto di regolarità amministrativa e contabile, riservandosi di trasmettere le indicazioni operative, indispensabili per la corretta liquidazione delle competenze spettanti, non appena perverranno.

All'Ufficio Scolastico in indirizzo la presente nota è inviata mediante posta elettronica certificata.

Si invita a dare riscontro alla presente nota di osservazione entro gg. 30 dalla data di ricevimento della stessa. Si prega, altresì, di restituire copia della presente munita del visto di ricezione (cfr. Circolare M.E.F. n. 25 del 07/09/11).

IL DIRETTORE  
(Dr. Francesco Evangelista)